

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

139.

SITZUNG

23-3-1972

Presidente: v. FIORESCHY

Vicepresidente: BERTORELLE

INDICE

Disegno di legge n. 166: Modifiche ed integrazioni allo stato giuridico e trattamento economico del personale	pag. 3
Dimissioni del Consigliere regionale Giovanni Armani	pag. 25
Proclamazione del Consigliere regionale Ferdinando Tonon	pag. 26
Giuramento del Consigliere regionale Ferdinando Tonon	pag. 26
Nomina di un membro della II ^a Commissione legislativa in sostituzione del Consigliere dimissionario avv. Sergio de Carneri	pag. 26
Disegno di legge n. 167: Modifiche allo statuto del Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano	pag. 26
Disegno di legge n. 168: Norme interpretative della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42	pag. 29
Disegno di legge n. 169: Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, concernente la « Ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano »	pag. 32

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 166: « Änderungen und Ergänzungen zur rechtlichen Stellung und zur Besoldung des Personals »	Seite 3
Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Giovanni Armani	Seite 25
Bekanntmachung der Wahl des Regionalratsabgeordneten Ferdinando Tonon	Seite 26
Vereidigung des Regionalratsabgeordneten Ferdinando Tonon	Seite 26
Ernennung eines Mitgliedes der II. Gesetzgebungskommission als Nachfolger des zurückgetretenen Regionalratsabgeordneten Avv. Sergio de Carneri	Seite 26
Gesetzentwurf Nr. 167: « Abänderungen zur Satzung des Fürsorge- und Ruhestandsfonds für das Personal der Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen »	Seite 26
Gesetzentwurf Nr. 168: « Auslegungsbestimmungen zum Regionalgesetz Nr. 42 vom 11. November 1971 »	Seite 29
Gesetzentwurf Nr. 169: « Abänderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 25 vom 20. August 1954 betreffend die Wiedererrichtung der Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen »	Seite 32

Ore 10.23.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 22.3.1972.

SFONDRINI (Segretario questore - P.S.I.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Comunico che mi è pervenuta una lettera da parte del Consiglio regionale del Piemonte, con la quale l'avv. Gianni Oberto mi comunica che ha assunto la carica di presidente del Consiglio regionale del Piemonte, e mi prega di accogliere e di farmi interprete del più cordiale saluto ai consiglieri di questa regione.

Riprendiamo la discussione articolata del disegno di legge n. 166: « **Modifiche ed integrazioni allo stato giuridico e trattamento economico del personale** ».

Art. 38

Con effetto dalla data di applicazione dell'art. 11 della presente legge, il personale appartenente al ruolo amministrativo della carriera esecutiva, che presta servizio presso lo Ispettorato generale del libro fondiario o gli uffici tavolari, è inquadrato, con la medesima anzianità di qualifica e di carriera, nel ruolo speciale della carriera esecutiva del personale addetto ai libri fondiari di cui alla tabella organica n. 28 allegata alla presente legge.

Chi prende la parola sull'art. 38? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ja, Herr Präsident, aber mir kommt vor, wir haben den Artikel 37 noch nicht genehmigt; 36 schon, aber der Artikel 37 ist der genehmigt?

PRÄSIDENT: Ist abgestimmt!

DALSASS (S.V.P.): Schon?

PRÄSIDENT: Jawohl!

DALSASS (S.V.P.): Entschuldigung, dann ist es schon in Ordnung!

(DALSASS (S.V.P.): Sì, signor Presidente, ma mi sembra che non abbiamo ancora approvato l'articolo 37; l'articolo 36 sì, ma l'articolo 37 è stato approvato?

PRESIDENTE: E' approvato.

DALSASS (S.V.P.): Veramente?

PRESIDENTE: Sì.

DALSASS (S.V.P.): Chiedo scusa, allora va bene!)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 38: è approvato all'unanimità.

Art. 39

Il personale di ruolo dello Stato o degli enti locali nonchè il personale del Corpo forestale dello Stato con grado non inferiore a brigadiere, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio in posizione di « comando » presso l'Amministrazione regionale, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data anzidetta e previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, in soprannumero, nei rispettivi ruoli regionali con l'anzianità, la qualifica o grado del ruolo di provenienza.

Detto personale non può conseguire promozioni e la collocazione in soprannumero permane fino alla cessazione dal servizio.

Il personale del Corpo forestale dello Stato, che transita nel ruolo del personale sottufficiali e guardie forestali, non può fruire delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 novembre 1962, n. 48.

Metto in votazione l'art. 39: è approvato all'unanimità.

Art. 40

Il personale del Corpo forestale dello Stato che rivesta il grado di guardia, guardia scelta o vice brigadiere e che, alla data di entrata

in vigore della presente legge, presti servizio in posizione di « comando » presso l'Amministrazione regionale, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data anzidetta, e previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza, nel corrispondente ruolo del personale regionale nei limiti degli organici con il grado e l'anzianità del ruolo di provenienza.

Le guardie e le guardie scelte di cui al presente articolo non possono essere ammesse al corso per allievi sottufficiali fino a quando il personale attualmente nel corrispondente ruolo regionale, non abbia maturato l'anzianità richiesta per l'ammissione a detto corso.

Metto in votazione l'art. 40: è approvato all'unanimità.

Art. 41

Il personale del ruolo tecnico della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espliciti di fatto, e con carattere di continuità, mansioni del ruolo amministrativo della medesima carriera, è trasferito nella qualifica corrispondente di quest'ultimo ruolo, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e conservando la relativa anzianità di carriera.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, signor Presidente, grazie. Vorrei cogliere l'occasione della discussione, della approvazione di questo articolo del disegno di legge, per sollevare un problema, che ritengo sia giusto affrontare. Vale a dire quello della qualifica da riconoscere, od eventualmente, di una indennità, da corrispondere alla persona che svolga le mansioni di usciere capo. Nel nostro ordinamento regionale, gli uscieri, il personale ausiliario in genere è in-

quadrato in una determinata qualifica con l'attribuzione di quel determinato parametro e coefficiente. C'è però, chi svolge, di fatto, una mansione superiore, che come tale va vista, in quanto si tratta della persona che coordina la attività degli uscieri. Ora quando c'è una mansione che si possa facilmente individuare come mansione superiore, mi pare che per l'amministrazione si ponga il problema di dire: se questo esiste, se è vero questo, o riconosciamo qualche cosa in più, sul piano giuridico e sul piano economico, sul piano, quindi, del riconoscimento della qualifica, del parametro da attribuire ecc., oppure, come minimo, riconosciamo, almeno, una indennità per la funzione che viene svolta dal personale di questo tipo. Se la Giunta fosse d'accordo, con me, che la questione merita di essere esaminata, penso che nel giro di pochi minuti si potrebbe trovare un accordo in proposito e stendere un emendamento ad hoc.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): È un problema che abbiamo già esaminato, solo che il nostro ordinamento prevede che la persona che viene scelta fra pari grado per rivestire questa particolare qualifica di capo degli uscieri non trova corrispondenza in un trattamento di tipo particolare. Abbiamo valutato questa opportunità e abbiamo però ritenuto che questo non sia opportuno, anche perchè vi sarebbero altri casi forse sullo stesso piano, non dico uguale, ma comunque, mutatis mutandis, si troverebbero in una situazione analoga, e quindi dovrebbero avere un trattamento analogo. Perciò la posizione della Giunta su questa richiesta sarebbe negativa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica, per la seconda volta.

MANICA (P.S.I.): Solamente per notare, signor assessore, che dal momento che, da parte della Giunta, si riconosce che c'è un certo incarico e c'è una certa mansione, mi pare che non sia giusto, una volta constatata una cosa di questo genere, dare una risposta negativa, perchè se lei mi avesse detto: « Guardi, consigliere, questa cosa non esiste », allora si poteva discutere se sì o se no; però dal momento che la Giunta dice: « Sì, riconosco questo, però questo è un *primus inter pares* che non ha nessun valore e non è riconosciuto a nessun effetto », mi pare, signor assessore, che la risposta mi debba lasciare del tutto insoddisfatto e che la Giunta non abbia agito bene, una volta che riconosce esistere questa posizione, ma non la affronta per dare ad essa una soluzione, che dovrebbe essere quella che deriva dalla considerazione che anche la Giunta riconosce esistere.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 41: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 42

Gli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere di continuità mansioni della carriera ausiliaria, possono essere inquadrati, a domanda, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento viene disposto nella qualifica di commesso.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

Metto in votazione l'art. 42: è approvato all'unanimità.

Art. 43

Gli operai comuni e qualificati, che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto, possono essere inquadrati nelle categorie immediatamente superiori, purchè ne esercitino di fatto le mansioni, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, nei limiti dei posti rimasti disponibili dopo l'applicazione del precedente art. 42.

Metto in votazione l'art. 43: è approvato all'unanimità.

Art. 44

I posti del ruolo organico degli operai permanenti di cui alla tabella 36 allegata alla presente legge, disponibili dopo l'applicazione dei precedenti articoli 42 e 43, possono essere conferiti prescindendo dai limiti di età, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, e con le modalità indicate nell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, agli operai addetti alla sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e a quelli addetti alla manutenzione delle attrezzature in dotazione alle Aziende speciali di sistemazione montana e agli uffici del demanio forestale, purchè abbiano esplicitato nell'ultimo biennio un periodo stagionale di almeno sei mesi di servizio e ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'art. 44 c'è un emendamento aggiuntivo, a firma Manica, che dice: dopo le parole

« del demanio forestale » aggiungere le parole « nonchè agli operai giornalieri addetti alla sorveglianza dei lavori eseguiti in amministrazione diretta dagli ispettorati distrettuali delle foreste ». La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Siamo d'accordo di metterlo dentro?

CONSIGLIERI: Sì.

MANICA (P.S.I.): Allora d'accordo.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE: La Giunta è d'accordo.

Metto in votazione l'emendamento testè letto: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'articolo così emendato: è approvato all'unanimità.

Art. 45

Con effetto dal 1° luglio 1970 la tabella B allegata alla legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, è sostituita dalla seguente:

Ruolo del personale addetto ai Libri Fondiari - carriera di concetto

Parametro	Qualifica	n. dei posti
370	conservatore capo	12
297	conservatore principale	23
255	primo conservatore	
218	conservatore	
178	conservatore aggiunto	22
160	vice conservatore	

TOTALE 57

Agli scrutini, da effettuarsi ora per allora, per il conferimento dei posti disponibili nelle

varie qualifiche, previste dalla sopra riportata tabella, sono ammessi gli impiegati in possesso della prescritta anzianità. La promozione decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data del compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e comunque non può avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1970.

Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo conservatore l'anzianità nella qualifica di conservatore, prevista dall'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, è ridotta a tre anni.

Metto in votazione l'art. 45: è approvato all'unanimità.

Art. 46

Nella prima applicazione della presente legge, le promozioni, effettuate per il conferimento dei posti disponibili in base alle tabelle organiche approvate con il precedente articolo 11, decorrono agli effetti giuridici ed economici, dalla data del 1° gennaio 1972.

Metto in votazione l'art. 46: è approvato all'unanimità.

Art. 46 bis

Nella prima applicazione della presente legge, qualora anteriormente al 1° gennaio 1971 si sia verificata l'ipotesi prevista dal precedente articolo 8, i posti sono considerati liberi alla data suddetta e possono essere conferiti, ora per allora, con effetto dalla data stessa, nell'ordine, ai dipendenti risultati idonei negli scrutini per merito comparativo effettuati entro il 31 dicembre 1970.

Metto in votazione l'art. 46 bis: è approvato all'unanimità.

Art. 47

I direttori di sezione o qualifiche equiparate, che alla data del 30 giugno 1970 rivesti-

vano tali qualifiche, possono essere promossi, occorrendo anche in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di direttore di divisione od equiparata, con decorrenza 1° luglio 1971, purchè alla data del 30 giugno 1971 abbiano maturato nove anni e sei mesi nella carriera, compreso il periodo già valutato, a norma dell'art. 164, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale dei ruoli tecnici, o, tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 51, abbiano, alla data predetta, tre anni nella qualifica.

Metto in votazione l'art. 47: è approvato all'unanimità.

Art. 48

I direttori di sezione o qualifiche equiparate, che alla data del 1° luglio 1970 rivestivano tali qualifiche, possono essere promossi alla qualifica di direttore di divisione od equiparata, occorrendo anche in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di sezione o equiparati che abbiano maturato nove anni e sei mesi nella carriera, ridotti a otto anni e sei mesi per il personale dei ruoli tecnici.

La decorrenza delle promozioni, effettuate nella prima applicazione del presente articolo è riportata alla data del 1° gennaio 1972 per quel personale, che alla data del 31 dicembre 1971, abbia maturato la prescritta anzianità.

I benefici, previsti dall'art. 51 della presente legge, trovano applicazione anche ai fini dell'ammissione agli scrutini per le promozioni di cui ai precedenti commi.

Metto in votazione l'art. 48: è approvato all'unanimità.

Art. 49

Il personale appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva, escluso il personale del

ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali e quello delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di primo conservatore e qualifiche inferiori, di segretario, di coadiutore o qualifiche equiparate, può essere promosso, mediante scrutinio per merito comparativo, occorrendo anche in soprannumero, alla qualifica di:

- *conservatore principale qualora abbia tre anni di anzianità nella qualifica di primo conservatore;*
- *segretario principale, o qualifiche equiparate, qualora abbia otto anni di servizio nella carriera, ridotti a sette anni per il personale appartenente ai ruoli tecnici;*
- *coadiutore principale, o qualifiche equiparate, qualora abbia otto anni di servizio nella carriera.*

La decorrenza delle promozioni, effettuate nella prima applicazione del presente articolo, è riportata alla data del 1° gennaio 1972 per quel personale, che alla data del 31 dicembre 1971, abbia maturato la prescritta anzianità.

I benefici, previsti dall'art. 51 della presente legge, trovano applicazione anche ai fini dell'ammissione agli scrutini per le promozioni di cui ai precedenti commi.

Metto in votazione l'art. 49: è approvato all'unanimità.

Art. 50

Al personale appartenente alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, escluso il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali e quello delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di direttore di divisione, nonchè quello che a tale qualifica

perviene a norma dell'art. 47, di conservatore principale, di segretario principale, di coadiutore principale, di commesso o qualifiche equiparate, è attribuito il trattamento economico corrispondente:

- *al parametro 530 dopo sei anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate ;*
- *al parametro 370 dopo sei anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di conservatore principale;*
- *al parametro 370 dopo otto anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di segretario principale o qualifiche equiparate;*
- *al parametro 245 dopo otto anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di coadiutore principale o qualifiche equiparate;*
- *al parametro 168 dopo otto anni ed al parametro 188 dopo ulteriori cinque anni di servizio, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di commesso o qualifiche equiparate.*

La decorrenza dei trattamenti economici, previsti dal presente articolo, è riportata alla data del 1° gennaio 1972 o a quella successiva alla quale gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 51.

A questo articolo c'è un emendamento aggiuntivo, a firma Manica, che dice: Dopo le parole « al parametro 530 dopo sei anni di anzianità, senza demerito nell'ultimo triennio, nella qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate », aggiungere le parole « oppure, se più conveniente, dopo quindici anni di servizio comunque prestato ».

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente, volevo brevemente illustrare la portata di questo emendamento, che è posto qui e riferito alla carriera direttiva, ma che potrebbe avere dei riflessi, ove fosse riconosciuto valido, anche, ed evidentemente, sulle altre carriere. L'intendimento, il fine con il quale è stato presentato questo emendamento, risponde a una necessità, che nasce dalla situazione reale in cui ci si trova, o meglio in cui ci si verrà a trovare con il passaggio del personale alle Province. Dò atto degli sforzi compiuti dall'amministrazione regionale, d'accordo con i sindacati dei lavoratori, per cercare di avvicinare e di togliere quanti più pericoli possibili, al fine di non creare disparità di trattamento all'atto della immissione nei ruoli provinciali e successivamente alla immissione stessa. Tuttavia le ripercussioni si avrebbero poi nel tempo, per il personale transitante nei ruoli provinciali qualora non si trovasse con un emendamento di questo tipo un certo temperamento che vale in relazione alla situazione reale in cui si trova quel determinato personale. Con la introduzione di questo emendamento, che in fin dei conti non è rivoluzionario, se non altro perchè prevede comunque un minimo di anzianità di servizio, di quindici anni, si potrebbe togliere la possibilità di sperequazioni che inevitabilmente si verificherebbero all'indomani del passaggio nei ruoli provinciali, a meno che la Provincia non legiferi in proprio. Solo se la Provincia legiferasse e prevedesse casi di questo genere, infatti, l'assorbimento di personale regionale, le cose potrebbero essere appianate. Ma se la Provincia non legiferasse in proposito, le cose rimarrebbero così, e si avrebbero determinate conseguenze. Faccio un esempio: alla vigilia del passaggio di categoria del personale, mantenendo così questo articolo, si verifica anche il passaggio del personale stesso alla Provincia. Che

cosa succede? Un dipendente ha cinque anni di anzianità in questa qualifica. Dopo sei anni potrebbe conseguire la promozione, ma al 5° anno passa alla Provincia. Ora se non si legifera appositamente in sede provinciale, questo dipendente rischia di dover riprendere tutto da capo, e in quel momento il personale provinciale, che è regolato da diverse disposizioni di legge, in base alle quali può conseguire la promozione, automaticamente si troverebbe avvantaggiato rispetto al personale regionale che transita nei ruoli provinciali. Ora, a me, sta bene che il personale provinciale possa procedere nella propria carriera, però per quella volontà che dovrebbe presiedere a tutti i nostri atti di parificare al massimo il trattamento e le possibilità di sviluppo di carriera dei dipendenti prescindendo dal fatto dell'appartenenza all'uno o all'altro dei due enti, indipendentemente, perciò, dal fatto che ci si trovi in presenza di personale regionale o provinciale, per un trattamento il più possibile parificato, mi pare che dovrebbe essere prevista una cosa di questo genere. Questo ripeto, perchè nel caso prospettato il dipendente dovrebbe, senza l'emanazione di altre norme, riprendere da capo. Oltre tutto, questo dipendente che transita nei ruoli provinciali, sarebbe danneggiato, non solamente rispetto a quello provinciale, ma anche rispetto a quello regionale che, rimanendo alle dipendenze della Regione, proseguirebbe tranquillamente nella propria carriera. Ecco, signor assessore, non so se ho sufficientemente e chiaramente illustrato il problema. A me pare di sì, per cui pregherei la Giunta di prendere in esame le considerazioni svolte e vedere se non sia utile affrontare il problema. Riconosco che con il successivo articolo, un certo temperamento, con i due anni, è stato introdotto, però si tratta di un temperamento che non risolve il problema, in modo integrale, come ritengo, invece lo pos-

sa risolvere l'emendamento così come è stato presentato da me.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Il problema non è nuovo, cons. Manica, nel senso che ci era stata già prospettata una soluzione di questo tipo da parte del personale, che evidentemente, non avendo trovato soddisfazione alle sue richieste, nell'ambito globale dell'accordo con i sindacati, ha ritenuto poi di portarle avanti attraverso i consiglieri, nel momento in cui il disegno di legge viene in discussione in Consiglio regionale. Le valutazioni in base alle quali la Giunta regionale non può accettare questo emendamento, mi pare siano fondamentalmente queste, e mi sembrano argomentazioni molto valide. Innanzi tutto una richiesta fatta a favore di una categoria di persone, in questo caso la carriera direttiva, è chiaro che dovrebbe trovare da parte nostra uguale soddisfazione per le altre carriere, perchè non è possibile riconoscere che dopo un certo numero di anni di carriera un qualcosa spetti al personale della carriera direttiva, e non a quello delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Ora, questa prima fondamentale argomentazione ci dice che così come è formulato l'emendamento non può comunque trovare accoglimento, ma anche se noi dovessimo applicarlo e decidessimo per ragioni di equità di applicarlo a favore di tutti, l'inconveniente che si verificherebbe sarebbe questo: una sperequazione, un'ingiustizia nei confronti dei colleghi; persone che in passato hanno fatto un esame, un concorso assieme ad altri colleghi, vincendolo ed arrivando ad un determinato grado, adesso, con questo accorgimento, verrebbe raggiunto e questo indubbiamente, sia pure agli effetti economici, non ci

sembra una cosa equa ed accettabile. Dopo di che tutto il complesso dei provvedimenti che abbiamo cercato di fare per trovare un allineamento, per quanto possibile equo ed accettabile da parte dei dipendenti regionali nei confronti dei dipendenti provinciali, è un qualcosa che fa riferimento a diverse norme transitorie, gli artt. 49, 50 e 51, gli articoli precedenti, in particolare il 47 e il 48, che indubbiamente sono estremamente legati e che noi abbiamo concordato con le organizzazioni sindacali. Ciò determina per noi, come per le organizzazioni sindacali, un impegno a non apportare modifiche che siano tali da modificare il Decreto legge in maniera sostanziale. Per tutte queste ragioni, e dopo aver ripetuto che il problema è stato già precedentemente valutato ancora prima di arrivare alla conclusione delle trattative con le organizzazioni sindacali perchè il problema gli interessati l'avevano fatto presente in maniera molto pressante ancora in precedenza, ci sembra di non poter accettare l'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Per dichiarare, signor assessore, del resto l'avevo detto nella mia introduzione, che riconosco giusta l'osservazione che un emendamento di questo tipo dovrebbe essere esteso semmai anche alle altre carriere. La prego di prendere nota di ciò. Comunque le ribadisco che l'avevo già fatto presente nella mia introduzione. Per il resto prendo atto, semmai, che c'è stato questo impegno con le organizzazioni sindacali. Io, comunque, resto della mia convinzione che sarebbe opportuno provvedere ora. Ad ogni modo vedremo in futuro che cosa avverrà del personale che verrà a trovarsi nella situazione descritta, a meno che ripeto, non legiferi la Provincia, la cui volontà

il Consiglio regionale non è in grado di impegnare in alcun modo.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Bertorelle).

PRESIDENTE: Lo mantiene l'emendamento?

MANICA (P.S.I.): Sì.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'art. 50: è respinto a larga maggioranza.

Metto in votazione l'art. 50: è approvato all'unanimità.

Art. 51

Nei confronti del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria e del personale operaio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità richiesta per il conferimento della classe di stipendio e della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, nonchè per l'attribuzione dei trattamenti economici previsti dall'art. 50, è ridotta di due anni.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 è attribuito al personale un aumento biennale di stipendio, fino a quando non trovi applicazione nei suoi confronti il disposto di cui al primo comma.

La parte dei due anni di riduzione, non fruita in applicazione del primo comma, è utilizzata per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nonchè per il conferimento della successiva classe di stipendio e qualifica.

Al personale, che non può fruire dei benefici di cui al presente articolo, o perchè in possesso di qualifiche non suscettibili di ulteriori promozioni o perchè abbia conseguito la classe di stipendio terminale, nonchè al personale del ruolo d'ufficio e del ruolo speciale dei sottuf-

ficiali e guardie forestali, delle carriere dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili del fuoco, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 1972 nella classe o nella qualifica o nel grado, un aumento biennale di stipendio non riassorbibile, nella misura prevista dal primo comma dell'art. 15 della presente legge.

Metto in votazione l'art. 51: è approvato all'unanimità.

C'è un emendamento istitutivo di un nuovo art. 51 bis, a firma del cons. Manica, che dice: « Tutto il servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato a favore della Regione è riconosciuto utile per la carriera agli effetti della progressione economica ».

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, signor Presidente e signor assessore. Non è la prima volta, certamente, che questo problema viene sollevato in Consiglio. E' parso a me che in occasione della discussione della legge, questa fosse l'occasione e la sede più genuina per ripresentare il tema all'attenzione della Giunta. Non voglio dilungarmi molto su questo argomento, che ha già formato in passato oggetto di dibattito, in occasione, ad esempio della discussione, alcuni mesi fa, di quell'ordine del giorno da me presentato e accettato in parte dalla Giunta, in cui si chiedeva il riconoscimento di tutto il periodo di servizio pregresso di ruolo e non di ruolo a tutti gli effetti. In quella occasione, da parte del signor Presidente della Giunta, fu obiettato che l'accettazione di un simile ordine del giorno, avrebbe comportato uno scossone al palazzo così come è costruito, dei ruoli del personale regionale.

In quella occasione, tuttavia la Giunta accettò di riconoscere le anzianità pregresse ai fini previdenziali. Colgo l'occasione per dare atto alla Giunta di questo passo che è stato com-

più in avanti e che è previsto nel disegno di legge. Si tratta, adesso, di vedere fino a che punto è accettabile, come io penso, sia accettabile questo emendamento. L'accettazione di questo emendamento con il quale si riconoscono i periodi di servizio pregressi ai soli fini economici, mi pare che debba portarci alla considerazione che comunque non si intacca, con ciò, il castello, per quanto mal costruito, dei ruoli regionali, così come sono attualmente. Perché? Perché non si chiede il riconoscimento a tutti gli effetti e, quindi, agli effetti giuridici, della carriera, delle qualifiche e via discorrendo, ma ai soli fini economici. Ora la legge che stiamo discutendo, meglio ancora l'articolo testè votato, l'art. 50, prevede un fatto nuovo rispetto alla situazione precedente, con l'articolo 50, infatti, si introduce la possibilità per il personale di procedere nella carriera a ruolo aperto. Ecco la novità che consente l'accettazione da parte della Giunta di questo emendamento, perchè non porta alcun scorporo nell'ordinamento e nella situazione di fatto attuale dei ruoli del personale. Nello stesso tempo, però si rende giustizia e si riconosce il lavoro svolto nei periodi pregressi a coloro che effettivamente l'hanno fatto a favore ed alle dipendenze della Regione. Non mi dilungo di più a ripetere che sarebbe un atto di giustizia e un riconoscimento; da parte della Provincia autonoma di Trento è stato già fatto, come penso, anche se non so se e in che misura, sia stato fatto da parte della provincia autonoma di Bolzano. In via generale penso che tutte le amministrazioni in definitiva dovrebbero compiere un atto come questo, che è atto riparatore, in certo qual senso e riconoscere, almeno ai fini della progressione economica, il lavoro che in definitiva è stato effettivamente svolto a favore della amministrazione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Brevemente anche da parte mia, perchè su questo problema abbiamo a lungo discusso in sede di commissione affari generali. Sostanzialmente il problema, pur essendo stato sviluppato nei suoi diversi aspetti e nelle sue possibili diverse soluzioni, ha trovato ancora in quella sede quella risposta da parte della Giunta, che era il risultato ultimo, come ho avuto occasione di dire ieri, dell'accordo globale da noi raggiunto con i sindacati.

Ho già detto ieri su che termini sta il problema e quali conseguenze ha una sua possibile soluzione. In un articolo che mi pare sia l'art. 9, la Giunta ha ritenuto di dare una soluzione per quanto riguarda l'aspetto, l'influenza del riconoscimento dei servizi pre ruolo agli effetti pensionistici. Per le ragioni già dette ieri e che erano state da noi esposte alle organizzazioni sindacali (ripeto l'ultimo problema sul quale abbiamo a lungo discusso nell'ultimo giorno in cui si è trattato del problema e si è raggiunto l'accordo, è stato proprio questo), la Giunta regionale non può accettare nemmeno questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, brevissimamente, anche a proposito della risposta fornita dal signor assessore, che ha invocato la questione dell'accordo con i sindacati. Io penso che tale argomento abbia la sua importanza, ma non al punto che se si introducessero dei miglioramenti, i sindacati potrebbero essere non soddisfatti se il Consiglio regionale, nella sua piena autonomia, prevedesse anche delle cose non concordate, semprechè si rivelassero miglio-

tive per il personale. Soprattutto se si pensa che l'argomento è stato riconosciuto come reale, mi pare anche dal signor assessore che ha riconosciuto che si tratta di un problema affrontato e risolto in maniera disuguale nei confronti del personale. Ora io ripeto quello che dicevo poco anzi, a proposito dell'altro emendamento. Quando da parte di qualsiasi Giunta, di un assessore, del presidente della Giunta, di chi si voglia, si riconosce che esistono situazioni di disparità, signori, il minimo che si dovrebbe fare è quello di affrontarlo e risolverlo in un senso giusto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 51 bis preletto: è respinto a maggioranza, con 8 voti favorevoli.

Art. 52

I benefici, previsti dagli artt. 49 e 51 della presente legge, trovano applicazione anche nei confronti del personale che ha superato il prescritto esame speciale previsto dai concorsi indetti, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dopo la nomina in ruolo.

Metto in votazione l'art. 52: è approvato all'unanimità.

Art. 53

Nella prima applicazione della presente legge nei confronti del personale di cui all'art. 19 della legge 26 agosto 1968, n. 20, ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso di cui all'art. 27 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, viene valutato anche il servizio prestato nel ruolo tecnico della carriera ausiliaria.

Metto in votazione l'art. 53: è approvato all'unanimità.

Art. 54

A decorrere dalla data di applicazione del precedente art. 10, al personale della qualifica

iniziale delle varie carriere e al personale operaio di ruolo è attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica o categoria. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta ai fini giuridici ed economici nella classe medesima.

Metto in votazione l'art. 54: è approvato all'unanimità.

E' stato presentato un emendamento istitutivo di un nuovo art. 54 bis, dal cons. Manica, che dice:

Art. 54 bis

« Il personale del ruolo operaio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che espliciti di fatto e con carattere di continuità mansioni della carriera esecutiva e sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'immissione in detta carriera, può essere inquadrato, a domanda, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento viene disposto nella qualifica di coadiutore. Al personale di cui al presente articolo, è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità di carriera acquistata nel ruolo di provenienza ».

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, signor assessore, a proposito di questo emendamento, mi limito a dire ed a fare una considerazione. Qui si parla del personale del ruolo operaio, in servizio alla data, ecc. ecc. Penso che sarebbe giusto prevedere, anzi, la stessa cosa anche per il ruolo del personale ausiliario, personale che non è stato indicato, ma che indubbiamente, per ragione di equità, sarebbe opportuno introdurre, per cui l'emendamento dovrebbe essere modi-

ficato nel senso che « il personale del ruolo operaio e del ruolo ausiliario in servizio ecc. ». Per queste ragioni avanzo formalmente anche questo emendamento che si può d'altronde, facilmente introdurre. A che cosa si tende, in definitiva? Si tende a dare un riconoscimento, per primo, a chi in effetti svolge un lavoro attinente alle mansioni di carattere esecutivo e per secondo a chi ha il titolo di studio necessario per accedere alla carriera esecutiva. Essendoci queste due condizioni che sono due pilastri fondamentali quali lo svolgere il lavoro di carattere esecutivo e l'essere in possesso del titolo di studio, (penso che i casi saranno senza dubbio pochi) mi pare che in occasione della discussione di una legge così complessa come questa e che prevede tante cose per il personale, non si possa prescindere anche da situazioni di questo tipo e dire: già che ci siamo mettiamo a posto, con una norma transitoria di questo tipo, il personale e del ruolo operaio e del ruolo ausiliario che si trova in queste condizioni. Perciò io mi auguro veramente che la Giunta accetti questo emendamento, che neppure è rivoluzionario, ma che aggiusterebbe qualche posizione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Anche su questo articolo mi dispiace di dover dire una serie di no a tutti gli emendamenti del cons. Manica. La Giunta ritiene che con l'art. 4 della presente legge, che è poi integrato per quanto riguarda la prima applicazione della legge dall'art. 32, vi sia già la possibilità, una riserva di posti, da mettere a concorso interno, a favore del personale il quale abbia i prescritti titoli di studio. Nel caso concreto si tratterebbe di personale del ruolo operaio o, come è stato aggiunto nella spiegazione del cons. Manica,

della carriera ausiliaria, che espliciti di fatto, ecc. e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'immissione in detta carriera ». Quindi, seppure all'art. 4 e quindi all'art. 32 non si fa riferimento all'esercizio di fatto già attualmente e con carattere di continuità di determinate mansioni, però questa possibilità esiste, e riteniamo che debba essere esercitata attraverso l'esplicazione di un esame. E lo dico perchè da parte di persone che, essendo inquadrati attualmente in una determinata carriera e che hanno il titolo di studio della carriera superiore, ci era stata fatta pure la richiesta, che noi non abbiamo ritenuto di accettare, di inquadrarli nel gradino iniziale della carriera superiore, senza concorso, con una norma, per la verità che, se ricordo bene, è stata anche introdotta nella legge della Provincia di Trento; non so cosa abbia fatto la Provincia di Bolzano. E abbiamo ritenuto che, pur introducendo questa facilitazione, che riconosciamo giusta, opportuna, ciò avvenga comunque attraverso un concorso per esami. Quindi, analogamente al discorso di carattere generale e codificato nell'art. 4, riteniamo che analogo trattamento debba essere riservato anche a chi è del ruolo operaio o della carriera ausiliaria, tenendo poi presente che, nella prima applicazione della legge, vi è la disposizione particolare ed estensiva, per cui non un sesto, ma tutti i posti disponibili vengono posti a concorso, per cui le probabilità di ottenere questo inquadramento diventano molto maggiori.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, siamo alle solite. Mi pare di dover anche qui brevemente rispondere. E' vero, lo riconosco che c'è la possibilità attraverso un esame, di conseguire il passaggio. Questo è vero. Ma io dico: se uno già fa

il lavoro di un certo tipo, non dovrebbe aver bisogno di fare degli esami e dovrebbe essere inquadrato, automaticamente, a mio vedere. Altrimenti l'amministrazione non si comporta bene nei confronti del personale che svolge una determinata mansione, ma che è inquadrato in una carriera inferiore. Ecco, questo solamente dovevo e volevo dire al signor assessore.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 54 bis: è respinto a maggioranza, con 8 voti favorevoli.

Art. 55

A decorrere dalla data di applicazione del precedente art. 10, il personale attualmente nella qualifica di vice conservatore, viene inquadrato nella qualifica di conservatore aggiunto colla stessa anzianità.

Al personale con qualifica di conservatore aggiunto è attribuita nella qualifica l'anzianità complessivamente maturata nella qualifica medesima e nella soppressa qualifica di vice conservatore.

Metto in votazione l'art. 55: è approvato all'unanimità.

Art. 56

Al personale della carriera di concetto del ruolo dei libri fondiari, che al 30 giugno 1970, rivestiva la qualifica di conservatore capo (ex coeff. 500) sono attribuiti nella qualifica due aumenti periodici di stipendio non riassorbibili, con effetto dal 1° luglio 1970.

Metto in votazione l'art. 56: è approvato all'unanimità.

Art. 57

Al personale in attività di servizio, il quale chieda entro il 31 gennaio 1974 il collocamento a riposo anticipato è attribuito un aumento di servizio di anni cinque, sia ai fini del

compimento del servizio utile necessario per il conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità premio di servizio.

Al personale femminile coniugato, o vedovo con prole a carico, l'aumento di servizio è attribuito per non più di dieci anni, ai fini del compimento di venti anni utili per il conseguimento del diritto a pensione.

Il collocamento a riposo deve essere disposto entro tre mesi dalla data della domanda presentata dall'interessato.

Nei confronti del personale che alla data del 31 gennaio 1974, tenuto conto dei benefici di cui ai primi due commi, non conseguiva il diritto a pensione, il termine della presentazione della domanda è prorogato al 31 luglio 1974.

Nei confronti del personale collocato in aspettativa per mandato politico, che si avvale della facoltà di cui al presente articolo, deve essere adottato, prima del collocamento a riposo, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento, anche in soprannumero.

Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli enti locali per la regolazione dei rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo.

I benefici di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale già collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 agosto 1968, n. 20.

A questo articolo c'è un emendamento della Giunta, a firma Matuella, Grigolli, Ongari, che dice: « Il collocamento a riposo deve essere disposto entro sei mesi dalla data della domanda dell'interessato ». Pertanto si dirà « entro sei mesi », anziché « entro tre mesi ».

C'è un altro emendamento all'art. 57, a firma Nicolodi, Manica, Raffaelli, Sfondrini, che dice: « Sopprimere il 1° comma dell'art. 57 ». Al 2° comma dello stesso articolo, sopprimere le parole « coniugato o vedovo ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ci sono note le finalità e le motivazioni di questa disposizione proposta dalla Giunta, che sono quelle di alleggerire, nel momento del trapasso del personale dalla Regione alle Province, certe situazioni di pesantezza numerica del personale, specie in alcune carriere e in alcuni gradi, pesantezza che potrebbe complicare questo processo di osmosi dalla Regione verso le Province. Siamo tuttavia contrari a questa misura, perchè la riteniamo, sia pure proposta in buona fede, ma la riteniamo inefficace e la riteniamo ingiusta. Credo sia noto a tutti quanti che a inventare l'esodo volontario anticipato è stato lo Stato, in tempi calamitosi in cui la disoccupazione, e specialmente la disoccupazione cosiddetta intellettuale, la disoccupazione dei diplomati, dei laureati, degli aspiranti agli impieghi, era vastissima e non presentava prospettive di soluzione. E sono nate le prime proposte di esodo volontario dai ruoli dello Stato con l'incentivazione di questo regalo di qualche anno di servizio non prestato, qualche anno di attività con conseguenti miglioramenti di carattere economico e di carriera, con la conseguenza di mettere a disposizione posti nuovi per le nuove leve che facevano ressa ai cancelli o alle porte degli uffici. Quindi, storicamente, la disposizione che poi è diventata una tradizione, direi un vizio, ha una sua giustificazione in tempi che non sono più quelli di oggi, fortunatamente. Quindi già una prima ragione per non rendere permanente questo sistema o ricorrente questo sistema che si giustificava e si giustificò solo in

quelle particolari circostanze. Si dovrebbe dire: la Regione oggi si trova, se non in una situazione analoga di pressione da parte di disoccupati, ma si trova in una situazione analoga per altri motivi, quelli appunto che ho ricordato in principio, quello di sfoltire per poter ricostituire gli organici delle due Province più agevolmente, senza inzeppare determinati uffici, evitando in certi casi le incompatibilità, specialmente negli alti gradi, fra chi transita da posizioni di prestigio, di privilegio, di una certa importanza, a posizioni dell'altro ente, Provincia, già coperto da funzionari della stessa carriera e della stessa anzianità e che hanno le stesse posizioni. E sono giustificazioni attendibili e che meritano anche la nostra considerazione. Ma riteniamo che la cosa sia inefficace, perchè è abbastanza facile supporre, ma realisticamente, che ad usufruire di questo provvedimento saranno soltanto e prevalentemente gli impiegati e i funzionari in relativa condizione di efficienza ulteriore che arriveranno a fare un secondo mestiere con la pensione in tasca, e andranno ad occupare posti nell'industria privata o in altri uffici, che viceversa dovrebbero rimanere liberi per gli effettivi disoccupati. Questa è la prospettiva reale. Il burocrata attaccato all'ufficio dove si è insediato da anni e che non ha capacità, non ha fantasia, non ha volontà, per fare un altro lavoro, non va in pensione. Quelli che lavorano poco e magari male nella amministrazione, e scusatemi se io ce l'ho con questi che pur ci sono, manco si sogneranno di chiedere il pensionamento anticipato, dal quale non trarrebbero i vantaggi che viceversa dei funzionari ancora giovani ed efficienti possono trarre, perchè vanno in pensione, hanno una situazione economica garantita ed esplicano la loro ulteriore capacità lavorativa, la loro capacità professionale, la loro esperienza acquisita, andranno ad esercitarla con un

secondo stipendio in aziende private, in consulenze o in altre attività. Questa è disgraziata la prospettiva, cioè noi proponiamo una misura per un fine, senza poter conseguire questo fine. Seconda considerazione: signori, guardate che di questo passo, noi continuiamo a lamentare — e in questo penso di aver tanta buona compagnia in tutti i partiti — continuiamo a lamentare l'incessante appesantimento del costo della macchina dello Stato, cioè dell'ente pubblico in generale. Il costo di gestione, costo del personale. Ora in questo modo, certamente non rimediamo. Andiamo ad aggravarlo ulteriormente con promozioni e con regali di anzianità. Terza considerazione: non possiamo dimenticare che dei cittadini in un certo senso privilegiati rispetto ad altri, per la garanzia del posto che non esiste in nessuna azienda privata, abbiano queste ulteriori facilitazioni. Dobbiamo considerare anche quale può essere la reazione di coloro che non solo non ricevono in regalo per andarsene via degli anni di anzianità non fatti, ma sono sempre in posizione precaria di fronte alle vicende dell'azienda e qualche volta di fronte al puro e semplice capriccio discriminatorio di datore di lavoro privato. Vogliamo far seguire qualche volta i fatti alle parole? Quando noi parliamo di costruire una società più giusta, quando noi parliamo di costruire una società più perequata, non possiamo fare atti di questo genere, che aumentano spaventosamente le sperequazioni fra categorie di cittadini e altre categorie di cittadini. Vorrei fare un'altra considerazione, ancora sulla seconda parte del nostro emendamento. Mi pare veramente residuo di concezioni ormai superate da tutti i partiti democratici e da tutto il pensiero giuridico e sociale del nostro Paese. La misura è prevista a favore del personale femminile coniugato o vedovo con figli a carico. E se per disavventura, che farebbe tremare le mura dei

nostri edifici, avessimo fra il personale femminile degli enti pubblici una ragazza madre, che ha avuto il figlio senza essere vedova e senza avere avuto un marito? A questa qui non dobbiamo dare lo stesso trattamento? Mi pare che veramente qui siamo rimasti appiccicati o è rimasto appiccicato a noi un residuo di concezioni che, ripeto, non sono più discusse sul piano giuridico, se è vero come è vero che molte di quelle disposizioni di discriminazione sono state già abolite dai nostri codici e altre sono previste nei tanti progetti di riforma del diritto di famiglia. Quindi noi proponiamo la soppressione del 1° comma, perchè la riteniamo inefficiente, perchè ai fini che la Giunta si propone e perchè la riteniamo ingiusta, la riteniamo un cattivo esempio. Io ho una fissazione, un'idea ricorrente o permanente in testa, una preoccupazione costante e seria, ed è questa: la classe politica italiana, tutta, e non voglio discriminare a favore di nessuno, ha già raggiunto il limite di sicurezza nella sua sottomissione e nella sua acquiescenza nei confronti della burocrazia. E qui dobbiamo essere estremamente chiari: a ciascuno il suo, a dirigere il paese deve essere la classe politica, secondo la più corretta interpretazione della nostra Costituzione, secondo il concetto ispiratore di tutto il nostro ordinamento democratico. La burocrazia ha la sua insostituibile e profondissima funzione, che non è però quella di comandare ai politici. Bravi o meno bravi che siano, finchè non cambieremo le nostre istituzioni, spetta alla classe politica, spetta ai politici di prendere responsabilmente e liberamente le decisioni dalle più alte di indirizzo politico alle più minute di indirizzo amministrativo. Uno dei conflitti permanenti che ha le sue manifestazioni proprio in queste incursioni della richiesta della burocrazia nei confronti della classe politica, è proprio questo continuo allargamento di situazioni

di favore. Lo sappiamo tutti, ci sono stati provvedimenti dello Stato, analoghi a questo, anche recenti; io personalmente non me ne rendo conto, non mi sento di approvarli. Ci sono proposte di legge, elaborate sempre dalla burocrazia e fatte proprio da parte del gruppo politico, dove si arriva a richieste di proposte ancora più avanzate e di maggior privilegio rispetto a questo. Abbiamo casi già verificatisi di gente anche di nostra conoscenza, che avendo un'età di 55-56 anni è andata in pensione con 57 o 58 anni di servizio. Signori, sono mostruosità che solo in un ordinamento che ha delle grosse anomalie possono capitare. Il servizio effettivo, i 7 anni per il militare, i 5 anni per la laurea, altri anni per la qualifica di profugo o di qualche cosa d'altro, si dà il caso concreto del quale potrei fare il nome, di un cittadino dipendente dallo Stato, che ha più anni di servizio di quelli che non abbia all'anagrafe, di quelli che non sia vissuto. Ora è concepibile che noi legiferiamo per favorire o per rendere possibili cose di questa natura? Io dico di no. Io dico di no proprio per un senso di responsabilità, perchè domani non potremmo dire di no ad altri che ci vengono a fare la stessa richiesta in altre circostanze. Non è questo il nostro caso, non discutiamo questa legge, perchè siamo in periodo elettorale. La discutiamo perchè siamo in un periodo di transizione dal vecchio al nuovo Statuto, ma io ho letto recentemente sull'« Espresso » dei dati estremamente significativi, che anche i colleghi forse in parte avranno letto, sulle ondate di piena e sulle punte che il rivendicazionismo della burocrazia raggiunge sempre nei periodi elettorali. E anche questo non fa onore alla classe politica. Non è possibile che per paura di perdere il favore, l'appoggio della rete che può andare dai prefetti ai fattorini, deputati, senatori, ministri, cedano ad ogni quinquennio su questo terreno che va continua-

mente restringendo un'area di libertà della classe politica, del responsabile politico, di fronte al diritto acquisito o al diritto richiesto della classe burocratica. Quindi pensiamoci bene, veramente bene, perchè io sarei disposto anche a ricredermi, se avessimo la possibilità, che non c'è di avere in anticipo un elenco delle persone che chiederanno questo pensionamento anticipato. Ma non lo avremo questo, non lo potremo pretendere, e allora secondo la nostra valutazione ci troveremo proprio di fronte all'esodo di chi potrebbe utilmente restare nell'amministrazione pubblica, alla permanenza di chi noi avevamo in mente di favorire perchè se ne andasse nel momento in cui facevamo questa disposizione, perchè lo ritenevamo non più necessario, non utile, non efficiente, ai fini di una buona amministrazione. Quindi noi invitiamo veramente i presentatori, cioè la Giunta, e i gruppi a meditare su queste considerazioni, per vedere se non sia il caso di prendere una volta tanto sul serio una proposta che non è demagogica, ma è, mi pare, suffragata da argomenti che difficilmente si possono controbattere.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Anche su questo emendamento abbiamo a lungo discorso in sede di Commissione affari generali e anche prima della presentazione del disegno di legge; anche in sede di Giunta avevamo a lungo ponderato i pro e i contro, che indubbiamente esistono, della formulazione di questo articolo e in particolare del 1° comma. Le ragioni che ha portato il cons. Raffaelli, in parte sono reali, nel senso che corrispondono alla realtà. Vorrei però dire che mi sembra esagerata per lo meno la valutazione che il cons. Raffaelli fa. Egli dice: voi date in questo modo un premio a un

determinato numero di personale, che non andrà in pensione, cioè andrà in pensione dalla Regione, ma andrà poi a lavorare altrove, togliendo quindi posti ad altri. E quindi, praticamente, invece di raggiungere il risultato voluto, che è quello di creare dei posti o come minimo di lasciare dei posti disponibili, senza che altri vadano ad occuparli, si regalerebbe qualcosa ad alcuni per indurli ad andare in pensione mentre in realtà essi andrebbero ad occupare altri posti sottraendoli a chi è disoccupato. Ora è evidente che una buona parte di questo personale, avendo fatto la seconda guerra mondiale, fatti i conti, si vede subito che non possono essere in età molto tenera. D'accordo che vi sono anche orfani, però in Regione una buona parte del personale è costituito da ex combattenti. Ed è chiaro che queste persone vanno in pensione nel momento in cui hanno un numero minimo di anni di anzianità, per raggiungere una pensione abbastanza consistente, altrimenti rimangono ancora, fino a ricevere, invece del 60%, il 70% o di più ancora. Quindi ci sembra già di avere ridimensionato il problema. Per quanto riguarda il personale non ex combattente, che quindi può avere un'età minore, si tratta nella maggior parte di personale femminile, per il quale anche il gruppo socialista, per bocca del cons. Manica, aveva manifestato l'atteggiamento e l'avviso favorevole da parte del suo gruppo. Non l'ha detto il cons. Raffaelli, ma comunque non l'ha nemmeno smentito. Dopo di che noi ci siamo trovati e ci troviamo, nell'esprimere il nostro voto su questo articolo, a fare una valutazione che mette su un piatto della bilancia le considerazioni fatte dal cons. Raffaelli, ridimensionate come ho detto in precedenza, e dall'altra parte altre considerazioni che, ad avviso della Giunta, e poi anche della maggioranza della Commissione affari generali sono

state ritenute prevalenti agli effetti dell'espressione del giudizio globale sull'articolo. E cioè: è evidente che nel momento in cui buona parte del personale regionale dovrà passare alle due Province, passaggio che dovrà avvenire, in base all'articolo 61 dello Statuto di autonomia, « facendo salvi la posizione di Stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti » ci rendiamo conto che ciò avverrà creando problemi notevoli, in particolare per la ripartizione del personale, essendo il personale del gruppo linguistico tedesco non molto numeroso. Comunque ci sarà sicuramente, nel momento in cui parte del personale deve essere trasferito alle due Province, una esuberanza di personale; evidentemente se questo non si verificasse secondo le nostre valutazioni, l'articolo non avrebbe più nessuna giustificazione e sarebbe semplicemente una graziosa concessione fatta a una parte del personale, quella che ne può beneficiare e che intende farlo. Quindi la valutazione che abbiamo ritenuto perdente agli effetti della decisione, è questa: vale la pena di fare questa scelta, che vuol dire dare ad una parte del personale un certo numero di anni di servizio, perchè questo personale, che sarebbe esuberante trasferendolo alle Province, rimarrebbe a carico di queste, peserebbe sul loro bilancio e dovrebbe quindi essere pagato pur essendo esuberante. Ecco, posto in questi termini, che mi sembrano chiari, quale è il dilemma. Dopo di che abbiamo valutato anche l'opportunità o meno della cumulabilità dei 7 anni con i 5 anni. Anche qui, lo ripeto, ci rendiamo conto che la valutazione non viene fuori nel senso che tutti gli elementi sono a favore della cumulabilità e nessun elemento esista a favore della non cumulabilità. La Giunta è arrivata conclusivamente a ritenere che que-

sta norma possa avere, rispetto alle valutazioni che pur esistono di ordine contrario, valutazioni prevalenti, per essere approvata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Parlo brevemente, per una difesa di classe, se volete. E' stato detto dall'assessore, se non ho capito male, che dovrebbe trattarsi in linea di massima di personale che abbia fatto la seconda guerra mondiale, e quindi ai limiti dell'esaurimento della efficienza. Mi consenta di protestare energicamente, a nome personale, a nome dei miei coscritti e anche di quelli più giovani di noi di tre-quattro classi, che sono arrivati purtroppo in tempo a fare la seconda guerra mondiale. Se io mi trovassi nelle condizioni di un funzionario regionale che non ha voglia di stare lì ancora, io mi sentirei benissimo, salvo crepare domani, questo può capitare a tutti, di programmare una decina d'anni di non inefficiente servizio in qualsiasi azienda, e penso che quello che presumo di me stesso lo possano tranquillamente presumere e magari più fondatamente altri. Quindi è un conto che non torna. In secondo luogo, guardate, io dico una cosa: io in Giunta ci sono stato solo quattro anni e mi è bastato per rendermi conto di quali siano questi problemi. Ci sono delle patate che scottano in Regione, che passano e sono passate da una mano all'altra dei vari assessori regionali. Voi non farete altro che prendere il piatto delle patate che scottano e rilanciarlo ai vostri colleghi delle Giunte provinciali, che si ritroveranno nelle stesse condizioni di dover passare ogni tre mesi, sei mesi, un anno, due anni, determinati funzionari, da un assessorato all'altro, perchè qualcuno a turno se li sopporti; vogliamo essere chiari, perchè le cose stanno in questi precisi termini. E di quelli faccio la pro-

fezia e son disposto a scommettere la cena con l'assessore Matuella, che non ne andrà via neanche uno. Ci vedremo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Non voglio togliere nulla a quanto ha già detto il mio collega Raffaelli, ma permettetemi di fare alcune considerazioni sulla risposta dell'assessore, risposta che ha ricalcato le grandi linee, di quanto egli aveva già detto in sede di Commissione, allorché io stesso sollevai il problema. Alla discriminazione fatta dalla legge 336 dei combattenti, noi aggiungiamo un'altra discriminazione, questa volta nei confronti dei lavoratori. Ma non solo: quel che è peggio è che se noi, Consiglio regionale, approviamo questo articolo, andiamo a chiedere agli operai della Lancia, della zona industriale, ai frontalieri della Val Venosta, ecc. che con i loro contributi paghino la pensione ai dipendenti della Regione. Questa è la verità. Perchè noi incassiamo versamenti dei contribuenti, cioè di quei lavoratori che operano nelle aziende private, e con quei soldi, che vengono trattenuti sulla busta paga dei lavoratori delle aziende private, dei lavoratori che si recano all'estero, andiamo a pagare la pensione, a versare cinque anni gratuiti di pensione ai dipendenti della Regione. Ma vi pare giusto questo, signori? Andate a chiedere ai lavoratori che vengono dall'estero, a quelli che han fatto vent'anni di miniera, che arrivano a casa con la silicosi e devono aspettare ancora cinque anni e arrivano a morire prima che l'INAIL o chi è competente, dia loro una piccola soddisfazione. Andate a chiedere a quella gente se è giusto che si regalino tanti anni di servizio a coloro che possono restare in Patria, avere un servizio comodo, non essere esposti alle discriminazioni del padrone,

non essere esposti alle intemperie come i lavoratori edili, quelli che lavorano sulle montagne e via di seguito. Andate a chiedere a quella gente se ciò è ben fatto! Ma vi pare giusto che a una indiscriminazione, ripeto, fatta dallo Stato, fatta dal Parlamento, si aggiunga una discriminazione ancora più grave nei confronti dei lavoratori della nostra terra con l'introduzione di questo abbuono di cinque anni, che viene pagato con quanto viene loro trattenuto sulla busta paga?

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo del 1° comma dell'art. 57: è respinto a maggioranza, con 9 voti favorevoli e 4 astensioni.

L'emendamento al 2° comma dell'art. 57, sopprimere le parole « coniugato o vedovo ».

La parola all'assessore.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Cons. Raffaelli, mi sono dimenticato un accenno che Lei ha fatto al 2° comma, che suona « al personale femminile coniugato o vedovo con prole a carico » e ha sollevato quel problema sul quale non mi ripeto. Noi siamo d'accordo di fare in modo che la formulazione non richieda che una persona debba essere vedova, e quindi presuma che sia stata sposata, per avere prole a carico. Quindi proporremo che la dizione sia, precisando che la formulazione non l'abbiamo inventata noi, l'abbiamo tolta pari pari dalla legge per il riassetto dello Stato. Quindi si dirà: « al personale femminile coniugato o con prole a carico, l'aumento di servizio è attribuito per non più di dieci anni ».

PRESIDENTE: Allora da questo emendamento che parola volete sopprimere?

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Vedovo.

PRESIDENTE: Cancellare « vedovo ». Va bene?

(Interruzioni varie)

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Sì, ma l'emendamento deve venir respinto.

CONSIGLIERE: L'abbiamo presentato come Giunta l'emendamento . . .

(Interruzioni varie)

PRESIDENTE: Su questo emendamento insistete?

RAFFAELLI (P.S.I.): Solo la parola « vedovo » viene tolta.

(Interruzioni varie)

PRESIDENTE: Allora c'è questo emendamento, presentato dai cons. Nicolodi, Manica, Raffaelli, che dice: « Togliere la parola « vedovo » dal 2° comma ».

Metto in votazione questo emendamento: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta, che dice: « Il collocamento a riposo deve essere disposto entro 6 mesi », anziché « 3 mesi »: è approvato a maggioranza, con 2 astenuti.

Metto in votazione l'art. 57: è approvato a maggioranza, con 8 astenuti.

C'è un art. 57 bis, proposto dalla Giunta regionale, che dice: « I capi degli uffici di cui al comma precedente, incaricati dell'esecuzione di lavori in economia a carico dei bilanci delle Province autonome di Trento e di Bolzano, operano in qualità di funzionari delegati delle Province medesime. Nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34,

35, 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 ».

La parola all'assessore.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): L'art. 57 bis la Giunta l'ha proposto in Commissione affari generali, dove è stato approvato e consente, fino a quando non si sarà provveduto al passaggio del personale alle Province, ai sensi dell'art. 61 della legge Costituzionale, che le Province autonome possano avvalersi degli uffici della Regione per l'esercizio delle attribuzioni che dalla Regione sono passati alle Province. Un problema particolare riguarda quei funzionari delegati che hanno compiti particolari da svolgere nel settore dei bacini montani, dei rimboschimenti, comunque nel settore forestale. Questi funzionari svolgono attualmente determinati compiti, nel senso che hanno maneggio di denaro pubblico ed ecco nel comma il riferimento agli artt. 34, 35, 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, che è la legge di contabilità della Regione. Nel momento in cui le competenze in materia forestale sono passate alle Province, è chiaro che questi funzionari, che sono regionali, non avrebbero più questa possibilità. Quindi, ad evitare di trovarci addirittura nell'impossibilità di continuare, come si è fatto in passato, attraverso questi funzionari delegati, occorre stabilire che questi funzionari delegati, che rimangono fino a quando non passeranno alle Province, funzionari regionali, operino in qualità di funzionari delegati delle Province.

(Interruzione)

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Ma nel frattempo che cosa facciamo? Prima che il personale venga trasferito alle Province?

(Interruzione)

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Ma non è possibile. La Regione non può più operare in materia di bacini montani, di rimboschimento. Non ha più la competenza.

MANICA (P.S.I.): Ma neanche in altre parti non può più operare, se è per quello. E allora?

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Ma non ci sono funzionari delegati da altre parti.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): E' un caso specifico questo.

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Questo è un caso del tutto particolare. Negli altri casi c'è la solita strutturazione degli uffici regionali, e noi con l'art. 57 bis prevediamo che di questi uffici possano appunto avvalersi le Province. Per i funzionari delegati, abbiamo affrontato il problema insieme con le Province e abbiamo ritenuto di introdurre norme precise che non lascino dubbi per chi deve maneggiare denaro pubblico, denaro che era delle Province mentre il funzionario era ancora della Regione. Può darsi che al limite sia un eccesso di zelo da parte nostra, ma riteniamo che senza questa norma questi funzionari delegati non potrebbero operare come hanno operato finora.

(Interruzione)

MATUELLA (assessore suppl. lavori pubblici e servizi antincendi - D.C.): Ecco, guardi, facciamo riferimento proprio agli articoli specificamente della legge sulla contabilità regionale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 57 bis, contenuto nell'emendamento della Giunta: è approvato all'unanimità.

Art. 57 ter

Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di uffici e personale ai sensi dell'articolo 61 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, le Province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi degli uffici della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio delle attribuzioni trasferite dalle competenze della Regione a quella delle Province.

Metto in votazione l'art. 57 ter: è approvato all'unanimità.

A questo punto dobbiamo ritornare all'art. 12, lasciato in sospeso.

La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): L'art. 12 è stato sospeso ieri, per la cortesia della Presidenza, per un incontro che c'è stato questa mattina con i firmatari dell'emendamento presentato e la Giunta. Si è discusso e si sono esaminati i vari problemi connessi con l'emendamento presentato da me, dal collega Sembenotti e dal collega Posch. Non si è raggiunto un accordo sull'emendamento; tuttavia, dal momento che non a me, né agli altri firmatari dell'emendamento piacciono le cose inutili e sarebbe inutile insistere sull'emendamento che verrà certamente bocciato, d'accordo con gli altri firmatari, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Desidero, a questo proposito, dire che mi rallegro, da un certo punto di vista, che sia stato ritirato un emendamento sul quale, già nella seduta di ieri avevo

dichiarato di non trovarmi d'accordo. Ci sarebbe da discutere, anche, sulla misura della indennità che viene proposta a favore del funzionario, chiunque esso sia, intendiamoci bene, che è proposto al servizio presso l'azienda speciale delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncigno. Però io volevo cogliere l'occasione della discussione di questo articolo, per chiedere se è accettabile per la Giunta regionale che il funzionario di cui si è discusso e che è interessato a questo articolo, possa indirizzare certe lettere alla Commissione interna, e per conoscenza alla presidenza del Consiglio di amministrazione, in cui nella sostanza si dice: guardate che io non muovo più una paglia, perchè il Consiglio regionale vuol darmi troppo poco... E' vero che questa lettera risale al 3 febbraio del 1972, però è altrettanto vero che almeno fino a 3-4 giorni fa non si è mosso una paglia da parte di questo illustre signore, per avviare l'attività che è preparatoria rispetto alla attività normale e stagionale delle Terme per cui c'è il personale impiegato gli altri anni, che attende, ancora, di essere assunto per i lavori in vista della normale attività delle Terme. Se così è, questo signore, in base a quello che ha scritto, non fa quello per il quale è messo lì dalla Giunta regionale. Chiedo se questo è un comportamento che può essere definito accettabile da parte della amministrazione regionale.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Io pregherei il cons. Manica di darmi copia della lettera, che non è a nostra conoscenza, perchè se effettivamente le cose fossero nei termini riferiti, chiaramente la questione dovrebbe essere portata all'attenzione della Giunta regionale per tutte le conseguenze del caso, non essendo accettabile che vi siano funzionari i

quali si sottraggono ai compiti loro spettanti. Con tutte le conseguenze del caso, evidentemente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, quella lettera cui si è riferito Manica io l'ho vista questa mattina dall'assessore Matuella, nel colloquio che abbiamo avuto prima del Consiglio. Indubbiamente il problema sta diventando un problema grave e vorrei dire al cons. Manica che lunedì sera è convocato d'urgenza il consiglio d'amministrazione delle Terme proprio per esaminare queste questioni. Io non ero a conoscenza di questa lettera, pur essendo membro del consiglio d'amministrazione delle Terme, ma, ripeto, lunedì sera è convocato d'urgenza il consiglio d'amministrazione delle Terme per esaminare la situazione.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 12, nel testo originale: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 58

Alla copertura del complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 179 milioni per l'esercizio 1971 e lire 560 milioni per l'esercizio 1972, si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa della Regione, per ciascuno degli anni medesimi.

Metto in votazione l'art. 58: è approvato all'unanimità.

Art. 59

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per questo articolo occorre la maggioranza assoluta dei presenti. Metto in votazione l'art. 59: è approvato con 31 voti favorevoli. La maggioranza richiesta è stata raggiunta.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 33

31 sì

2 schede bianche.

La legge è approvata.

Volevo dire che la seduta inizierà alle ore 16, non alle 15.30, perchè dalle 15 alle 16 c'è la Commissione affari generali. La seduta è tolta e riprende alle ore 16.

(Ore 12.30).

Ore 16.08.

(Assume la Presidenza il Presidente von Fioreschy).

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Vorrei chiedere una cortesia, signor Presidente, signori consiglieri. Vi sono alcuni motivi di obiettiva urgenza, che ci portano a chiedere che sia possibilmente anticipata la trattazione di alcuni punti già iscritti all'ordine del giorno suppletivo. Cioè io mi riferisco ai disegni di legge n. 167-168-169 che sono relativi al settore previdenziale e assistenziale e che riguardano i disegni di legge delle Casse di malattia di Trento e Bolzano. Se fosse possibile anticipare la trattazione di questi tre disegni di legge sa-

rei molto grato, perchè ci troviamo in questa necessità. Io ho chiesto ai signori consiglieri che hanno presentato i disegni di legge che sono precedenti, se consentivano a questa anticipazione; per parte loro non ci sono difficoltà, a quanto mi hanno detto, e quindi credo che questa richiesta possa trovare consenso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Sì, per quanto mi riguarda personalmente, questo mi è stato chiesto questa mattina dal signor Presidente della Giunta regionale ed io non ho difficoltà ad accettare, purché da parte della Presidenza del Consiglio mi si possa confermare che quando ci sarà ripresa dei lavori del Consiglio stesso il mio disegno di legge conserva questa posizione, cioè mi pare che prima ci sia il disegno di legge n. 50 di Manica e poi il mio, n. 113. Cioè che non venga poi spostato nuovamente alla fine. Per il resto sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Io credo che nella seduta pomeridiana si può giungere ad affrontare e deliberare sulla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta. Volevo però chiedere, se la Giunta e gli altri colleghi consiglieri sono d'accordo, se si potesse procedere riprendendo gli argomenti che avevamo lasciato in sospeso nella seduta di ieri, cioè le dimissioni del cons. Armani e la proclamazione del nuovo consigliere regionale Ferdinando Tonon, in modo da poter procedere con la partecipazione del nuovo consigliere. Credo che in questo modo diamo la possibilità ai consiglieri di fare una esperienza, ma anche al Consiglio di avvalersi del contributo di uno dei suoi membri.

PRESIDENTE: D'accordo. Anch'io volevo proporre questo procedimento, perchè ho sentito che il successore del consigliere regionale Giovanni Armani è presente qui a Bolzano, per cui si può procedere anzitutto a questa sostituzione, per rimettere il Consiglio regionale in grado di poter funzionare nel pieno dei suoi ranghi.

Se nessuno è contrario, io credo che non bisogna neanche procedere a una votazione specifica di queste anticipazioni.

Punto 13) dell'ordine del giorno:
« Dimissioni del consigliere regionale Giovanni Armani ».

Do lettura della lettera di data 22.3.1972, pervenutaci a firma di Giovanni Armani, del seguente tenore: « Il sottoscritto Giovanni Armani fu Rocco, residente a Riva del Garda, venuto a conoscenza della proclamazione, in data 22 marzo 1972, a consigliere regionale, in sostituzione del consigliere dimissionario avv. Sergio de Carneri, rassegna le proprie dimissioni da tale carica, optando per il mandato di consigliere comunale del comune di Riva del Garda. Giovanni Armani ».

Quindi occorre procedere alla accettazione di queste dimissioni. Queste dimissioni bisogna accettarle a scrutinio segreto.

Se nessuno chiede la parola io prego di distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 32

20 sì

8 no

4 schede bianche.

Pertanto le dimissioni del consigliere regionale Giovanni Armani sono accettate.

Passiamo al *punto 14 dell'ordine del giorno*: **Proclamazione del consigliere regionale Ferdinando Tonon.**

A seguito delle dimissioni del consigliere regionale Giovanni Armani, occorre procedere alla sua sostituzione a norma dell'art. 67 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sull'elezione del Consiglio regionale, art. 70 del testo coordinato: « Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

In base agli accertamenti eseguiti, comunico al Consiglio regionale, che dal verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio centrale circoscrizionale di Trento, relative alla votazione per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, avvenute in data 17 novembre 1968, risulta che nella lista n. 1 del P.C.I., lista nella quale risultava eletto il consigliere regionale dimissionario Giovanni Armani, il candidato che lo segue immediatamente nella cifra individuale dei voti riportati, è il signor Ferdinando Tonon. Fatte le predette constatazioni, proclamiamo quindi eletto il consigliere regionale Ferdinando Tonon.

Prego di farlo entrare.

Consigliere regionale Ferdinando Tonon, io ho proceduto adesso alla sua proclamazione a consigliere regionale del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige.

Passo pertanto al *punto 15 dell'ordine del giorno*, cioè al **giuramento del cons. Tonon.**

Prego i signori consiglieri di alzarsi. Lei, signor Tonon, deve rispondere alla formula che io pronuncio, con le parole « lo giuro ».

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ». Dica « lo giuro ».

TONON (P.C.I.): Lo giuro.

PRESIDENTE: Grazie.

Io porgo il benvenuto al proclamato consigliere regionale e spero nella buona collaborazione in questo Consesso.

Spero che nessuno abbia qualche cosa in contrario di eliminare tutte le questioni di procedura e di passare al *punto 5) dell'ordine del giorno*, cioè a procedere alla « **Nomina di un membro della II Commissione legislativa, in sostituzione del consigliere dimissionario avv. Sergio de Carneri** », punto dell'ordine del giorno rimasto in sospenso ieri.

Io, se nessuno ha qualche cosa in contrario su questa procedura, pregherei il gruppo consiliare del P.C.I. di designare il candidato che intende proporre.

La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Propongo il cons. Tonon.

PRESIDENTE: Se nessuno ha da fare altre designazioni, metto in votazione questa proposta che tutti avete sentito.

Metto in votazione la proposta Virgili: è approvata a maggioranza con 1 astensione.

Il cons. Tonon pertanto è membro della II commissione legislativa. E quindi, dietro proposta presentata e accettata da tutti i consiglieri, noi passeremo al punto 16 dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 167: « Modifiche allo statuto del fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano »*, presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore per la previdenza sociale e sanità, dott. Bruno Fronza.

La parola all'assessore Fronza per la lettura della relazione della Giunta.

FRONZA (assessore previdenza sociale e sanità - D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II Commissione legislativa affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: La discussione è aperta. Chi chiede la parola? La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ich möchte dem Herrn Assessor nur eine Frage stellen in bezug auf Artikel 6 des Fonds der Provinzialkrankenkasse, und zwar ist im Artikel 6 Buchstabe b) die Vertretung eines deutschen und eines italienischen Mitgliedes gewährleistet, nicht hingegen im Buchstaben d), und zwar sind dort also zwei Vertreter vorgesehen, wobei keine Präzisierung erfolgt ist, daß einer der deutschen und einer der italienischen Volksgruppe anzugehören hat. Und ich möchte hier wirklich vom zuständigen Herrn Assessor die Zusicherung erhalten, daß dies geregelt wird, zumal die Gewerkschaften CISL, dann die Gewerkschaft der Ärzte und auch der Syndikate der « categoria direttiva » eine diesbezügliche Eingabe wahrscheinlich an den Verwaltungsrat und wahrscheinlich auch an den zuständigen Herrn Assessor gerichtet haben, wo sie unter anderem anführen, daß 117 Beamte der italienischen Volksgruppe und 67 der deutschen Volksgruppe angehören und darauf verweisen, daß drei der italienischen und drei der deutschen Volksgruppe im Verwaltungsrat Mitglieder sind und folgende Schlußforderung treffen: « Tutte queste premesse portano direttamente alla conclusione che nei limiti in cui ciò sia possibile nell'ambito delle libere elezioni si deve tendere all'elezione di un rappresentante del

gruppo linguistico italiano, se si vuole avere riguardo alla raccomandazione di cui all'articolo 6 dello Statuto ». Jetzt möchte ich wirklich einerseits diese Zahlen, die ich nicht bestreite, zum Anlaß nehmen, den Beweis zu liefern, daß das Verhältnis der Angestellten zum Nachteil der deutschen Volksgruppe besteht und wenn nun dieses zweite Gesetz, das wir auch heute hier auf der Tagesordnung haben, nicht mit der entsprechenden Berücksichtigung auch der internen Wettbewerbe verabschiedet wird, so würde sich dieses Verhältnis noch zu unserem Nachteil praktisch ergeben und dieser Artikel 6 des Fonds würde dann berechtigterweise — wir würden die Syndikate verlangen — wiederum so formuliert, daß eben noch ein zusätzlicher Vertreter in den Fonds von der italienischen Volksgruppe hineinkommen würde. Und da möchte ich ganz klare Zusicherungen vom Herrn Assessor haben, welche Regelung er in bezug auf Artikel 6 Buchstabe d) zu treffen gedenkt, einvernehmlich natürlich mit dem Verwaltungsrat. Wenn Buchstabe b) also die Anwesenheit von zwei Vertretern der deutschen und der italienischen Volksgruppe gewährleistet, so soll sie auch in der anderen gewährleistet sein. Ich möchte aber erklären, daß diese Regelung im Zusammenhang mit dem nächsten Gesetzentwurf steht und nur wenn derselbe gewährleistet, daß auch die Stellen durch interne Wettbewerbe besetzt werden können, nur in einem solchen Falle kann also diese von den Syndikaten verlangte Richtigstellung und Anwendung des Proporz eine Berücksichtigung finden, anderenfalls sie neuerdings zu unserem Nachteil ist.

(Desidero porre al signor assessore una domanda in merito all'articolo 6, concernente il fondo delle Casse Mutue Provinciali di Maltia ed in particolare per quanto riguarda la

lettera b), che garantisce la rappresentanza dei due gruppi linguistici mediante nomina di un membro per ogni gruppo, mentre alla lettera d) sono sì previsti due rappresentanti, ma non si precisa che l'uno deve appartenere al gruppo tedesco e l'altro a quello italiano. Desidero pertanto che il competente assessore mi assicuri che tale questione venga regolata quanto prima, tanto più che la CISL, il sindacato dei medici ed i sindacati della categoria direttiva avranno probabilmente inviato un rispondente documento al Consiglio di amministrazione o forse anche al competente assessore, per indicare fra l'altro che 117 funzionari appartengono al gruppo etnico italiano e 67 a quello tedesco e che in seno al Consiglio di amministrazione vi sono tre rappresentanti per ogni gruppo linguistico, nonchè per trarre infine la seguente conclusione: « Tutte queste premesse portano direttamente alla conclusione che nei limiti, in cui ciò sia possibile nell'ambito delle libere elezioni si deve tendere all'elezione di un rappresentante del gruppo linguistico italiano, se si vuole avere riguardo alla raccomandazione di cui all'articolo 6 dello Statuto ». Pur non confutando dette cifre, desidero servirmene per dimostrare che l'esistente rapporto fra i due gruppi etnici risulta svantaggioso a quello tedesco, per cui, qualora approvassimo la legge all'ordine del giorno, senza peraltro tenere nella dovuta considerazione pure i concorsi interni, suddetto rapporto risulterebbe per noi ulteriormente svantaggioso e questo articolo 6 verrebbe formulato giustamente in un determinato modo — ed in tal caso chiederemo l'intervento dei sindacati —, che permetterebbe al gruppo etnico italiano di avere un altro rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione di detto fondo. A tal proposito desidero quindi avere una chiara assicurazione da parte del signor assessore e cioè quale regolazione egli intende a predispor-

re in merito all'articolo 6 lettera d), naturalmente previo accordo con il Consiglio di amministrazione. Se dunque la lettera b) garantisce la presenza dei due rappresentanti per ogni gruppo etnico, ciò dovrebbe valere pure per le altre norme. Desidero però fare presente che simile regolazione è connessa con il prossimo progetto di legge e se questo garantisce che i posti vacanti possono essere scoperti mediante concorsi interni, soltanto in tal caso la rettifica proposta dai sindacati, nonchè l'applicazione della proporzionale potranno essere attuate, altrimenti la stessa risulterebbe nuovamente svantaggiosa al nostro gruppo etnico).

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (assessore previdenza sociale e sanità - D.C.): Vorrei dire che l'argomento trattato nel disegno di legge non è che c'entri con l'argomento toccato dal cons. Mayr, anche se si riferisce al fondo e si riferisce alla composizione del consiglio di amministrazione. Egli ha toccato degli argomenti che saranno trattati in occasione del terzo disegno di legge, n. 169. Vorrei dire che l'art. 6 dello statuto del fondo, approvato a suo tempo, stabilisce la composizione del consiglio: i due presidenti delle casse, i 4 consiglieri d'amministrazione, i direttori, i 4 impiegati, ecc.; e poi in fondo dice: « La composizione del consiglio d'amministrazione deve adeguarsi per quanto possibile alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al fondo ». Allora è stato approvato nel suo complesso, comunque lei dice che ci sono richieste sindacali e io mi riserverò di vedere se ci sono, perchè a me le casse, nè di Trento nè di Bolzano, hanno portato questo argomento. Se vi sono modifiche vedremo di adeguarle. Comunque mi pare che la questione fondamentale sia all'art. 6, cioè la garanzia che vi sia la

rappresentanza di consistenza dei gruppi linguistici in riferimento generale. Comunque esaminerò l'argomento, eventualmente per modificare.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Articolo unico

E' approvata con effetto dal 1° maggio 1972, la modifica della lettera a) dell'articolo 11 dello Statuto del Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, modificato con legge regionale 21 dicembre 1962, n. 24, secondo il testo allegato alla presente legge.

Allegato: Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

Articolo 11:

« a) il contributo del 12,36 per cento di cui l'8,24 per cento a carico delle Casse e il 4,12 per cento a carico del personale, per la gestione del trattamento di previdenza ».

C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo unico? Nessuno.

Metto in votazione l'articolo unico: è approvato all'unanimità.

Chi prende la parola per la dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 32 -

28 sì

1 no

3 schede bianche.

La legge è approvata.

Passiamo al punto 17) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 168: « Norme interpretative della L.R. 11 novembre 1971, n. 42 ».*

La parola all'assessore Fronza per la lettura della relazione della Giunta.

FRONZA (assessore previdenza sociale e sanità - D.C.): *(legge).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II commissione legislativa affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): *(legge).*

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.

Chi prende la parola? Nessuno.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Articolo unico

L'indennità giornaliera prevista dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, spetta, oltre che ai soggetti contemplati nella lettera b) dell'articolo 205 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche ai soggetti di cui al secondo comma dello stesso articolo 205 ed è corrisposta oltre che per i casi di

inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, per quelli derivanti da malattia professionale ai sensi dell'articolo 211 del citato Testo unico e secondo le norme in esso Testo unico stabilite.

Le norme di cui al precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

Chi chiede la parola sull'articolo unico? Nessuno.

Metto in votazione l'articolo unico: è approvato all'unanimità.

Chi prende la parola per la dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Purtroppo i partecipanti alla votazione non hanno raggiunto il numero legale, benchè fossero presenti; ciò è da attribuire a una certa disattenzione o negligenza. Comunque l'esito è il seguente:

Votanti 26 -

25 sì

1 scheda bianca.

La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Data la situazione che lei ha rilevato, io chiedo che venga immediatamente rifatta la votazione.

PRESIDENTE: Io prego i signori consiglieri di fare un po' d'attenzione. Dato che c'era il numero legale presente in aula, la non partecipazione alla votazione è da attribuire soltanto ad una negligenza, io credo che si può attribuire ciò ad un errore materiale. Se nessuno ha qualche cosa in contrario, io . . .

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Signor Presidente, io non mi oppongo alla proposta del collega Avancini, però vorrei che fosse messo a verbale che questo non costituisce precedente, perchè potrebbero trovarsi dei casi che le opposizioni abbiano interesse a far mancare il numero legale e quindi non vorrei che questa decisione che viene presa oggi costituisca un precedente per domani. Io oggi non ho nessun motivo per non continuare i lavori; non vorrei però che questo costituisca un precedente che domani sia invocato per dire: l'abbiamo già fatto un'altra volta e quindi andiamo avanti, ecc. perchè il regolamento è fatto in un modo e va osservato. Oppure cambiamo regolamento, ma se il regolamento è quello va osservato. Se non costituisce precedente lo accetto, ma se dovesse costituire precedente, lo respingo decisamente.

PRESIDENTE: Cons. Nicolodi, se mettiamo questa considerazione a verbale, non possiamo ripetere la votazione se non dopo un'ora di interruzione. Perciò potremmo accettare le sue considerazioni, che io sottoscrivo pienamente; possiamo però soltanto prenderne atto così, in via semplice, ma non mettendolo a verbale.

(Interruzione)

MITOLO (M.S.I.): Cons. Nicolodi, la ritiri, perchè delle due l'una: o la mettiamo a verbale, o il cons. Nicolodi deve dire che è come non l'avesse fatto.

PRESIDENTE: Cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Signor Presidente, io chiedo che venga messa a verbale, se tutto il Consiglio è d'accordo su queste mie dichiarazioni, cioè che il fatto non costituisce precedente. Se c'è qualcuno che dice che va applicato il regolamento, va applicato il regolamento. Quindi se nessuno si oppone e dice: « Questo

fatto lo accettiamo ma non costituisce precedente », si può mettere a verbale e il problema è chiuso. Se invece qualcuno si oppone a che sia messo a verbale, allora chiedo che sia applicato il regolamento.

PRESIDENTE: Ritengo che non sia ammissibile secondo il regolamento. Perciò alla Presidenza non rimane altro che sospendere di un'ora la seduta, oppure di rinviare addirittura la seduta. Perché noi siamo un consesso legislativo e bisogna che osserviamo il regolamento.

La parola al con. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Scusi, Presidente, che difficoltà si sono ad accettare quello che ha detto il collega Nicolodi, cioè che questa è una cosa eccezionale? Dal momento che si tratta di un disegno di legge che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione e quindi approvato all'unanimità dal Consiglio, che difficoltà ha lei di accettare, in via di principio, quello che ha chiesto Nicolodi, cioè che questa è una votazione del tutto eccezionale e che non costituisce precedente? Pertanto accettiamo tutti quanti quella che è stata l'osservazione del collega Nicolodi; diciamo che questa è una cosa eccezionale, e tiriamo avanti. Il Consiglio è sovrano.

PRESIDENTE: Ho già detto che non ho nessuna difficoltà, non si possono mettere a verbale dichiarazioni che sono contro il regolamento e contro i presupposti che ci sono. Io le leggo l'art. 52 del regolamento, che dice: « Nel caso di votazione a scrutinio segreto la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti. Il numero legale è costituito dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se non risulta presente tale maggioranza, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora

dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla a sua discrezione ».

CONSIGLIERE: Oppure?

PRESIDENTE: Oppure, ci sono le due alternative.

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Guardi, Presidente, io credo che non siamo in contrasto con il regolamento, perché il regolamento può essere modificato ogni momento dal Consiglio regionale, se c'è l'unanimità. Quindi in questo caso il Consiglio regionale, all'unanimità però, potrebbe anche prescindere dal Regolamento. Se c'è unanimità, altrimenti no. Se ce n'è solo uno contrario, non si può. Ma se c'è l'unanimità del Consiglio si può anche prescindere. Quindi io dico: se il Consiglio è unanime nel considerare questa iniziativa un'eccezione che non costituisce precedente, possiamo andare avanti, altrimenti no.

PRESIDENTE: A questo punto io devo interrompere la seduta. Ci riconvochiamo appena abbiamo risolta la cosa, a termine di regolamento. La seduta è sospesa.

(Ore 17).

Ore 17.35.

PRESIDENTE: Possiamo riprendere la seduta, dato che finalmente abbiamo raggiunto il numero legale. Lo devo constatare con una certa amarezza questo.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 27 -

26 sì

1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Procediamo ora alla trattazione del *disegno di legge n. 169*: « **Modificazioni e integrazioni della L.R. 20 agosto 1954, n. 25, concernente la "Ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano"** ».

La parola all'assessore per la lettura della relazione della Giunta.

FRONZA (assessore previdenza sociale e sanità - D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II Commissione legislativa affari generali.

BENEDIKTER: (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Chi chiede la parola? La parola al cons. Mayr.

MAYR (S.V.P.): Ich bin vorhin beim Gesetzentwurf Nr. 167 vom Herrn Assessor mißverstanden worden und möchte versuchen, ihm nochmals im Zusammenhang mit diesem Entwurf den Sachverhalt zu klären. Hier steht im Artikel 2: « Die Zusammensetzung des Personals der Wechselseitigen Landeskrankenkasse hat dem verhältnismäßigen Bestand der Sprachgruppen gemäß ihrer Vertretung im Verwaltungsrat der Körperschaft zu entsprechen ». Damit einverstanden, ist es mir klar, daß, nachdem hier nur von Neuaufnahmen oder Neueinstellung von Personal gesprochen

wird, dieser Proporz nur mit Neuaufnahmen in nicht verhältnismäßig kurzer Zeit erreicht werden kann. Und wenn hier im Entwurf drinnensteht: Der Proporz soll allmählich erreicht werden, so bin ich gegen dieses « allmählich », sondern der Proporz soll in möglichst kurzer Zeit erreicht werden. Ich verstehe auch, daß die Angelegenheit der internen Wettbewerbe hier nicht einbezogen werden kann oder nicht ausgeschlossen werden kann und somit auch nicht ausgeschlossen ist. Ich möchte aber ohne weiteres dem Herrn Assessor in Erinnerung rufen, daß meines Erachtens eine unterschiedliche Behandlung der Beschlüsse des Verwaltungsrates der Krankenkasse Bozen gegenüber den Beschlüssen des Verwaltungsrates der Krankenkasse Trient besteht, und zwar muß ich sagen, mit Begründungen, die nicht stichhältig sind. Wenn nun das Argument hergenommen wird, der Gebrauch der Sprache usw. ist nicht geregelt, so glaube ich, ist auch das nicht stichhältig, sondern es hätten diese Beschlüsse, welche mehrmals von der Kasse gefaßt worden sind und welche die Angleichung des Propozes hauptsächlich durch interne Wettbewerbe vorgesehen haben, auch genehmigt werden können, ohne daß dabei eben etwas sich wesentlich geändert hätte. Wenn hier nämlich die Norm gesetzt wird, daß der Gebrauch der deutschen Sprache in allen Funktionen der Kasse und in allen Ämtern gewährleistet wird, so möchte ich wirklich darauf verweisen, daß dies heute einfach nicht der Fall ist, obwohl der Verwaltungsrat mehrheitlich deutsch zusammengesetzt ist und hier auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrates Bezug genommen wird, steht heute fest, daß auf 184 Bedienstete bei der Kasse 118 der italienischen Volksgruppe und 66 der deutschen Volksgruppe angehören. Diese Daten, glaube ich, zeigen einmal mehr, wie unterschiedlich hier die Behandlung der

Volksgruppen erfolgt. Noch deutlicher wird das Verhältnis, wenn wir die einzelnen Laufbahnen durchgehen, und zwar beim Verwaltungsstellenplan haben wir zum Beispiel in der höheren Laufbahn 7 Italiener, 4 Deutscher; in der mittleren Laufbahn 4 Italiener, 2 Deutsche; in der gehobenen Laufbahn 28 Italiener und 2 Deutsche. Dieses Verhältnis 28 zu 2 trifft die deutsche Volksgruppe ganz besonders, weil wir gerade für diese Laufbahn am meisten Interessenten und Wettbewerber hätten. In der mittleren Laufbahn sind 49 Italiener und 38 Deutsche und in der untergeordneten Laufbahn sind 7 Italiener und 6 Deutsche. Insgesamt haben wir mit der Sanitätslaufbahn 118 Italiener und 66 Deutsche. Und besonders schwerwiegend wird dieses Verhältnis bei den Außendiensten. Es gibt vier sogenannte Inspektoren, welche die Kassendienste in den verschiedenen Betrieben bewältigen und hier kann nur ein Inspektor deutsch; alle vier praktisch sind nicht der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig und Reklamationen gibt es genug in unserer Provinz über diese Inspektionen, hauptsächlich in Ermangelung der Doppelsprachigkeit. Noch auf etwas muß ich verweisen: Die Provinz Trient bzw. die Kasse in Trient konnte ohne weiteres diesen Personalstand in Ordnung bringen, indem einmal 25 Personen, Beamte durch interne Wettbewerbe aufgrund von Titeln, Verdiensten usw. in die höhere Laufbahn eingestuft worden sind und einmal 15, also insgesamt 40. Bei der Provinzkasse von Bozen, wo man dasselbe angestrebt hat, hat man eben die Beschlüsse rückverwiesen. Und nun möchte ich vom Herrn Assessor aufgrund dieser Zustände, aufgrund der verschiedenen Rückverweisungen der Beschlüsse der Kasse eine mündliche Zusicherung, hier im Regionalrat, daß diese internen Wettbewerbe nun endlich ermöglicht werden, nachdem sie vom Gesetzent-

wurf weder ausgeschlossen noch durch den Text einbezogen sind, aber jedenfalls möglich sind, daß diese mittlere Laufbahn durch die internen Wettbewerbe von unserer Volksgruppe aufgefüllt werden kann. Es ist nämlich eine Reihe von Beamten dort, welche bereits die Funktion der höheren Laufbahn erfüllt und warum soll denen nicht die Möglichkeit geboten werden, genau so wie bei der Kasse in Trient die höhere Laufbahn durch einen internen Wettbewerb anzustreben. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, daß der Proporz nicht « allmählich », sondern sofort durchgeführt wird. Und gerade deswegen komme ich auf das Verhältnis, auf diese Eingabe der Syndikate zu sprechen, die auch zugeben — bitte, sie schreiben 117, mir resultiert 118 Beamte und 66 —, daß hier ein noch größeres Mißverhältnis zwischen den Volksgruppen herauskommt, wenn die Stellenbesetzung nicht auch durch die internen Wettbewerbe geregelt werden kann. Ich möchte diesbezüglich eine Zusicherung haben, denn ein Wettbewerb ist bereits ausgeschrieben (soviel mir resultiert, eben mit etwa 25 oder 17 Stellen für die deutsche Volksgruppe. Und hier möchte ich nochmals darauf verweisen, nachdem der Verwaltungsrat mehrheitlich deutsch ist, der deutschen Volksgruppe angehört, soll endlich einmal auch der Beamtenstab diesem Verhältnis angepaßt werden und dafür sollen die internen Wettbewerbe hauptsächlich für den Aufstieg der unteren Kategorie in die mittlere Laufbahn, genauso wie in Trient gewährleistet werden.

(In occasione del mio precedente intervento, in merito al progetto di legge nr. 167 è intercorso tra me ed il signor assessore un malinteso, per cui desidero chiarire nuovamente lo stato di cose in relazione a questo progetto legislativo. Dall'articolo 2 risulta infatti che

« la composizione del personale della Cassa Mutua Provinciale di Malattia dovrà corrispondere alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'ente ». D'accordo, ma è pure evidente che, siccome stiamo parlando di nuove assunzioni di personale, detta proporzionale non potrà essere raggiunta in relativamente breve tempo. Considerando comunque che nel presente documento legislativo si legge invece che la proporzionale dovrà essere raggiunta gradualmente, sono dell'avviso che suddetta proporzionale dovrebbe essere raggiunta possibilmente entro breve tempo. Del resto comprendo che non è possibile includervi la questione dei concorsi interni, ma la stessa non può nemmeno essere esclusa ed infatti non è esclusa da questa discussione. Desidero però richiamare l'attenzione del signor assessore sul fatto, che a mio avviso le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Bolzano non vengono trattate nello stesso modo di quelle del Consiglio di amministrazione della C.M.P.M. di Trento, vale a dire che le relative motivazioni non sono affatto fondate. Se consideriamo, ad esempio, l'argomento che l'uso della lingua non è affatto disciplinato, simile affermazione non mi appare valida, in quanto si sarebbero dovute approvare pure le delibere presentate più volte dalla Cassa di Malattia, per adeguare la proporzionale soprattutto mediante concorsi interni, senza peraltro provvedere a portarvi essenziali modifiche. Se infatti si approva una norma che garantisce l'uso della lingua tedesca per tutte le funzioni ed in ogni ufficio della cassa, desidero porre in rilievo che l'attuale situazione non risponde affatto a tale norma, sebbene la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia composta da elementi di lingua tedesca e nonostante che in questa sede ci si richiami

alla composizione del medesimo, consta comunque che attualmente di 184 impiegati occupati presso la C.M.P.M., ben 118 appartengono al gruppo etnico italiano e 66 a quello tedesco. Questi dati credo sono sufficienti per dimostrare il differente trattamento riservato all'uno ed all'altro gruppo etnico. Tale rapporto può divenire ancor più chiaro se si prendono in esame le singole carriere e cioè nell'organico amministrativo notiamo che sette funzionari italiani e 4 tedeschi sono inquadrati nella carriera direttiva, 4 italiani e 2 tedeschi in quella esecutiva contro i 24 italiani e 2 tedeschi in quella di concetto. Tale rapporto di 18 a 2 colpisce particolarmente il nostro gruppo, poichè il maggior numero di candidati di lingua tedesca sarebbe disponibile proprio per questa carriera. In quella esecutiva vi sono 49 italiani e 39 tedeschi, mentre nella carriera ausiliaria 7 italiani e 6 tedeschi. Negli organici sanitari si contano complessivamente 118 italiani e 66 tedeschi e tale rapporto diviene particolarmente grave nell'espletamento dei servizi esterni. Vi sono infatti cosiddetti 4 ispettori preposti a provvedere ai servizi per conto della cassa presso le aziende, dei quali soltanto uno parla la lingua tedesca, ma tutti e quattro non conoscono predetta lingua orale e scritta, dimodochè nella nostra provincia si inoltrano molto spesso reclami per queste ispezioni e soprattutto per la mancata garanzia della bilinguità. Mi si permetta fare presente che la Provincia di Trento, nella fattispecie la cassa trentina è senz'altro riuscita a sistemare tale questione del personale, mediante concorsi interni per titoli e meriti ecc., inquadrando così prima 25 e poi 15, dunque complessivamente 40 impiegati nella carriera direttiva. Anche la C.M.P.M. di Bolzano intendeva procedere analogamente, ma le relative delibere sono state respinte. Richiamandomi quindi a questo stato di cose, vale a

dire a predetti rinvii delle delibere della Cassa di Malattia, desidero ottenere in questa sede l'assicurazione dal signor assessore che i menzionati concorsi interni possano finalmente aver luogo, in quanto gli stessi non vengono inclusi, ma nemmeno esclusi dal presente progetto di legge, per cui sarebbe senz'altro possibile che i posti vacanti della carriera di concetto vengano coperti da elementi del nostro gruppo etnico. Vi sono molti funzionari incaricati a svolgere lavori direttivi e per quale motivo dunque non si dovrebbe offrire loro la possibilità di accedere, mediante concorsi interni, come ha fatto la C.M.P.M. di Trento, alla carriera direttiva. Ritengo pertanto che questa sia l'unica possibilità per attuare subito, anzichè gradualmente la proporzionale etnica. Per questo motivo mi riferisco al rapporto, o meglio al documento presentato dai sindacati, i quali ammettono — loro scrivono 117 ma a me risultano 118 e 66 impiegati —, che tale disuguaglianza fra i gruppi etnici verrebbe ad aggravarsi, qualora i posti vacanti non venissero assegnati per mezzo di concorsi interni. Desidero quindi avere a tal proposito ripeto, una precisa assicurazione, poichè sono a conoscenza che è già stato bandito un concorso, che riserva 25 o 17 posti agli appartenenti al gruppo etnico tedesco. Prima di concludere desidero indicare nuovamente che, siccome la maggioranza del Consiglio di amministrazione è composta da membri del gruppo etnico tedesco, anche il contingente del personale deve essere adeguato a questo rapporto e quindi i menzionati concorsi interni devono garantire agli impiegati della categoria inferiore di accedere, come a Trento, alla carriera di concetto.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (assessore previdenza sociale e sanità - D.C.): Brevemente vorrei dire su que-

sto argomento che ha toccato il cons. Mayr, e al quale aveva accennato anche brevemente in occasione del disegno di legge sul fondo, che alcune difficoltà di interpretazione sono state risolte con le modifiche avvenute in commissione, tenendo presente che l'intenzione della Giunta era di applicare i criteri della legge ospedaliera anche alla cassa di malattia. In sede di commissione si è modificato ulteriormente il disegno di legge, prendendo proprio di peso determinati commi della legge ospedaliera per quanto riguarda il personale e modificando, per esempio, il secondo comma dell'art. 2, dove è stata riportata la dizione proprio della legge ospedaliera. Penso che questa possa essere una dizione migliore, che corrisponde sia a quanto detto nella legge ospedaliera, sia a quanto contenuto nell'ordinamento del personale della Provincia di Bolzano e del Comune. Per quanto riguarda la disparità, nella presenza del personale, dei gruppi etnici, ciò è dovuto non tanto alla osservanza o meno dei criteri, quanto al fatto che per determinati concorsi nel passato non vi era disponibile personale di lingua tedesca, magari per certe categorie. Comunque a me pare che con questa proposta di legge e con le modifiche fatte in Commissione, si possa assicurare lo svolgimento di quel tipo di concorso che la cassa di malattia aveva indetto per assunzioni dall'esterno e che prescriveva la conoscenza della lingua tedesca, anche scritta, relativamente alle categorie direttive, e una sufficiente conoscenza per altre categorie. Per quanto riguarda la situazione interna del personale, naturalmente non è che nei concorsi interni si possa modificare la composizione, perchè il concorso interno non fa altro che spostare il personale, lasciando invariato il numero. Si tratterà poi di vedere il consiglio di amministrazione come dispone nelle varie deliberazioni per applicare questo criterio di carat-

tere costituzionale. A me pare comunque che avendo modificato in questo senso la legge 25, e avendo portato le stesse dizioni di altri ordinamenti, di altri enti locali di Bolzano, si possa effettivamente arrivare presto ad una presenza proporzionale dei gruppi linguistici, per assicurare alla popolazione di Bolzano, specialmente a quella di lingua tedesca, del personale nelle varie categorie, che corrisponda nella lingua del ricorrente o dell'assicurato. Non posso dare delle assicurazioni per quanto riguarda determinate delibere per il futuro; si tratterà di vederle in quel momento e di interpretarle sulla base di questa legge che noi adottiamo oggi. In sede di commissione è stato discusso anche questo, ma io penso che si possa risolvere la maggior parte dei problemi. Se vi saranno altri problemi domani dovremo discutere e se occorreranno altre modifiche bisognerà farle. Pare a me però che con questo disegno di legge, con le modifiche fatte, si possa andare incontro a questa richiesta che è stata fatta dal consiglio di amministrazione della cassa malati di Bolzano e sostenuta qua in Consiglio regionale da vari consiglieri, anche in occasione del bilancio 1971.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Le disposizioni di cui alla lettera d) dell'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate e sostituite con la seguente:

« d) deliberare sul regolamento organico del personale nel quale siano stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, le con-

sistenze numeriche ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale ».

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Dopo l'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sono aggiunti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

« *Articolo 8 bis - Proporzione linguistica nel personale della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.*

La composizione del personale presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente.

Tale proporzione deve essere riferita ai singoli ruoli e categorie.

A tale fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli e categorie saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al primo comma.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei di altro gruppo linguistico.

La graduatoria degli idonei è distinta per gruppo linguistico ».

« *Articolo 8 ter - Obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca.*

Per l'assunzione del personale presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano

è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

Nei relativi concorsi, il candidato svolge le prove nella lingua materna, salvo che non richieda di svolgerle nella lingua non materna.

La conoscenza della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame, o della lingua non materna per coloro che vengono assunti per chiamata o per incarico temporaneo, è accertata a mezzo di esami scritti ed orali, con eccezione per il personale della categoria ausiliaria, per il quale è prescritto il solo esame orale, da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dal consiglio di amministrazione della Cassa e così composta:

- un funzionario della Regione o della Provincia di Bolzano di qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, con funzioni di presidente; egli deve appartenere al gruppo linguistico della lingua oggetto dell'esame;
- un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua italiana, di lingua materna italiana;
- un insegnante abilitato all'insegnamento della lingua tedesca, di lingua materna tedesca.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio presso la Cassa.

Ai componenti ed al segretario di detta Commissione spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Nei concorsi sono sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua non materna o della lingua nella quale non si sono svolte le prove di esame i candidati compresi nella graduatoria degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive insieme a tutti i commissari. Dal verbale deve risultare l'esito positivo o negativo dell'accertamento ».

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 29

24 sì

2 no

3 schede bianche.

La legge è approvata.

La seduta è tolta e sarà riconvocata a domicilio, dopo Pasqua.

Con l'occasione porgo ai consiglieri presenti ogni bene per le prossime festività pasquali.

La seduta è tolta.

(Ore 18.08).

